



COPIA

COMUNE DI ROCCABIANCA
PROVINCIA DI PARMA

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 29.01.2021
Codice Ente 34030

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHÉ DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DISCIPLINA PROVVISORIA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19.10 riunito in videoconferenza mediante programma Lifesize, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta di 1° convocazione i componenti il Consiglio Comunale, presieduto dal **dott. Arch. Alessandro Gattara**, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente**.

Al momento della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

GATTARA ALESSANDRO	Sindaco Presidente	Presente	MENTA FRANCESCA	Assente
SICORELLO MARIACLAUDIA		Presente	GUARNERI JESSICA	Presente
GATTI GIULIA		Assente	VASSENA MAURIZIO	Presente
DALPASSO LUIGI		Presente	CARRARA ANDREA	Presente
ROSSI MARCO		Presente		
BINI ALBERTO		Presente		
BOLGARANI STEFANIA		Assente		
MAGNI ANDREA		Assente		
MARANZONI NATALINA		Presente		

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il **Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato** il quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti il Consiglio, compresa la votazione, secondo le modalità del decreto sindacale n. 3 del 22 luglio 2020.

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta all'ordine del giorno e comunica che con la legge di bilancio del 2019 è stata approvata una riforma tributaria che ha stabilito che doveva essere istituito entro il 31 gennaio 2021 questo canone unico patrimoniale che riunisce in sé COSAP, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni e il canone mercatale che diventano, quindi, non più imposte bensì canoni di occupazione degli spazi. Ricorda che si sono susseguite una serie di proroghe ma, adesso, occorre approvarlo per rispettare il termine di legge. Precisa che si tratta di un regolamento ponte a cui ne dovrà seguire un altro e poi dovranno essere approvate le tariffe. Infine, comunica che, come per l'Imu e la Tari, in questo momento non saranno inviati i bollettini.

Interviene **il Consigliere Carrara** il quale, più che su questo regolamento, fa notare che stasera, per senso di responsabilità, è la minoranza che garantisce il numero legale. Afferma, poi, che è preoccupante che la maggioranza, con i problemi che si trova ad affrontare, si trovi in questa condizione: magari è solo un caso, ma se ci sono dei problemi in maggioranza occorre informarne il Consiglio Comunale.

Interviene **il Sindaco** il quale precisa che l'assenza dal capogruppo è dovuta ad un impegno di lavoro imprevisto, e che non c'è nessun problema.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco – Presidente;

UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;

VISTO l'art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che:

- al comma 816 dispone, a decorrere dall'1 gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- al comma 837 prevede, a decorrere dall'1 gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (TARI e TARIP);
- ai commi da 817 a 836 detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopracitato;

- al comma 821 stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- al comma 837 stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- ai commi da 838 a 845 riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;
- al comma 847 abroga il Capo I del D. Lgs. n. 507/1993, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del medesimo D.Lgs n. 507/1993, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/1997, relativi rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

RILEVATO che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito dalla L. n. 8/2020 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dall'1 gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RAMMENTATO che l'art. 1, comma 821, della sopracitata L. n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

CONSIDERATO che:

- in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla L. n. 160/2019;
- stante le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

ATTESO che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) e neppure nel cosiddetto decreto legge "mille proroghe" (D.L. n. 183/2020);

DATO ATTO che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della L. n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dall'1 gennaio 2021, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi

provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53, della L. n. 388/2000;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Decreto del Ministro degli Interni del 13 gennaio 2021 il bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021;

RITENUTO, quindi, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

RICHIAMATO, infine, l'art. 1, comma 846, della L. n. 160/2019, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

TENUTO CONTO che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP risulta affidata, alla data del 31 dicembre 2020, alla ditta San Marco s.p.a, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare la gestione e l'incasso del Canone unico di natura temporanea e, nel contempo, scongiurare l'interruzione dei servizi correlati all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell'ente;

RILEVATA, inoltre, l'opportunità di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della L. n. 160/2019 e di affidare provvisoriamente, al soggetto sopra indicato, la gestione del canone univoco patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA, inoltre, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACQUISITO, in merito, il parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2021 al n. 487, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

VISTO, altresì, il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in particolare gli articoli 12 e 23, inerenti gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;

VISTI, infine:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, da parte del dott. Massimiliano Faroldi, Responsabile del Settore Affari Economico-Finanziari e Tributari, che attesta la regolarità tecnica e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON VOTI n. 7 (sette) favorevoli, nessun contrario e n. 2 (due) astenuti (Guarneri, Vassena), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e da n. 7 (sette) Consiglieri votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni esposte in premessa narrativa che qui si intendono integralmente richiamate il seguente Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del limite canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. n. 160/2019, composto da n. 7 (sette) articoli:

ART. 1

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Roccabianca, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni / del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Roccabianca, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

ART. 3

DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CANONE

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, contenute nel regolamento di disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 09/11/2017, a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 04/06/1994, a cui si fa espresso rinvio.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DICHIARAZIONE

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari alle medesime scadenze previste per i citati prelievi. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità, del canone per l'istallazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 5
INDIVIDUAZIONE DEL CONGUAGLIO

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 6
PROROGA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 e 2, la gestione del canone è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.

ART. 7
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della L. n. 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dall'1 gennaio 2021 e fino all'approvazione del/i regolamento/i e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per

quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

3. **DI RINVIARE** a successivi provvedimenti l'approvazione del/i regolamento/i in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente/i la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. **DI PUBBLICARE**, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
5. **DI DARE ATTO**, infine, che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, per consentire l'efficacia delle disposizioni approvate con decorrenza dall'1 gennaio 2021, con voti n. 7 (sette) favorevoli, nessun contrario e n. 2 (due) astenuti (Guarneri, Vassena), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e da n. 7 (sette) Consiglieri votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to DOTT. ARCH. ALESSANDRO GATTARA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo web nel sito istituzionale di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Roccabianca, 14.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000).
- ☐ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14.06.2021 al 29.06.2021, senza reclami.
- ☐ E' diventata esecutiva il giorno
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3).

Roccabianca,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Roccabianca,

Il Segretario Comunale

.....